

## ❑ Interrogazione n. 650

presentata in data 8 febbraio 2007

a iniziativa del Consigliere Massi

**“Interrogazione n. 75 /2005 del consigliere Massi: ASUR: legittimità e opportunità della determina n. 256/dg del 20 dicembre 2004”**

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere regionale Francesco Massi,

Accertato che l’Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, con circolare del 23 gennaio 2007, n. 3, avente ad oggetto “Contenzioso su istanza di rimborso IVA - Acquisto di beni destinati ad attività esenti, articolo 13, parte B, lettera c), della direttiva 77/388/CEE, elimina definitivamente i dubbi circa l’esito delle istanze di rimborso proposte in questo periodo da parte di Aziende ospedaliere e/o Aziende locali. L’Agenzia infatti precisa, in maniera inequivocabile, che la corretta interpretazione della direttiva in disamina prevede che la prevista esenzione dall’IVA sulle forniture di beni è riferita solo alla rivendita dei beni che non hanno formato oggetto di detrazione e non anche all’acquisto di quei beni per i quali l’acquirente non può esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati ad un’attività esente dall’imposta. Fugando ogni dubbio interpretativo, la circolare, al punto 11, recita testualmente “alla luce della decisione assunta dalla Corte di giustizia della CE, la questione deve intendersi definitivamente risolta. Ciò nondimeno, si rende necessario fornire alcune istruzioni operative agli uffici locali per la corretta gestione dei procedimenti giudiziari tutt’ora pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie.”;

Premesso quanto sopra, in relazione alla risposta all’interrogazione n. 75/2005 anche alla luce della sopraccitata circolare, si osserva quanto segue:

Il Direttore generale dell’ASUR nella risposta alla richiesta di chiarimenti, e precisamente al comma 1 del punto 2) della nota prot. 772862/SO4/gz, riferisce testualmente “l’autonomia impositiva delle Regioni non si basa sul ‘sistema dei vasi comunicanti’, cui si fa riferimento nell’interrogazione (il gatto che si morde la coda). Se le ASL di altre Regioni, quali l’Emilia Romagna, l’Umbria e la Toscana, non richiedono il rimborso IVA in esame e lo stesso viene effettuato a vantaggio delle ex-ASL ora Zone territoriali, non risulta una sommatoria a saldo zero in quanto il residente marchigiano sarà avvantaggiato rispetto ai residenti di altre regioni”. Il medesimo Direttore in altro passaggio (cfr. pag. 2, punto 2, comma 4, penultimo e ultimo rigo parla anche di ‘utilità definitiva del recupero, per l’Azienda ed il cittadino inequivoca e rilevantisima’).”

Tali asserzioni sono inesatte e contestabili in quanto non tengono conto del fatto che, qualora il ricorso avesse avuto esito positivo, il “disavanzo di esercizio” di ogni singola Zona territoriale e/o Azienda ospedaliera per gli anni oggetto di rimborso sarebbe risultato inferiore. Infatti, come diretta e altrettanto ovvia conseguenza di tale ipotetico rimborso, il ripiano da parte del Governo centrale sarebbe stato di corrispondente inferiore importo per i disavanzi ripianati e per quelli da ripianare.

Pertanto il procedimento per il recupero dell’IVA, così come concepito, avrebbe comportato, in ogni caso, soltanto un aggravio di costi da parte delle Zone territoriali e Aziende ospedaliere, senza alcun effettivo beneficio per le strutture sanitarie.

Per la determinazione dell’accennato aggravio dei costi è quantomeno opportuno evidenziare il maggiore carico di lavoro svolto da parte del personale amministrativo per la predisposizione della documentazione riferita a n. 5 anni.

Il punto 3) della richiamata nota, relativo all’incarico, ad personam, attribuito al dott. ..., senza espletamento di gara ad evidenza pubblica, non può poi essere condiviso sia in ordine al procedimento del conferimento stesso che alle argomentazioni riportate;

Tutto ciò premesso

### INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere:

- 1) se analoga determina del Direttore generale dell’ASUR 256/dg del 20 dicembre 2004 sia stata adottata, nel frattempo, anche dalle Aziende ospedaliere della Regione;
- 2) quale sia il comportamento della Regione in conseguenza della circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2007, n. 3 (allegato 1) ;
- 3) il costo complessivo sostenuto dall’ASUR, da ogni Zona territoriale e dalle Aziende ospedaliere, per il pagamento al dott. ... dell’incarico professionale conferito (la procedura d’incarico al dott. ... ha necessità di ulteriori chiarimenti), comprensivo di rimborso spese e/o onorario di euro 2.500 + IVA + altro, che dovrà essere posto a carico di ogni “cittadino marchigiano”;
- 4) per quale motivo il “cittadino marchigiano” si dovrà far carico di un costo per un procedimento iniziato sulla base di motivazioni insussistenti, per non dire risibili, a fronte di una tesi infondata e per certi versi sovvertitrice dei principi basilari dell’IVA.

*(Allegati depositati agli atti)*